



COMUNE DI MOLOCHIO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 11

DEL 01/02/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **UNO** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **12.30** nella Residenza Municipale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, nelle persone seguenti:

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.(SI-NO)
1	ALESSIO BENIAMINO	SINDACO - PRESIDENTE	SI
2	CARDONE MARIA GRAZIA	VICE-SINDACO	SI
3	MACRI' GIUSEPPE	ASSESSORE	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art 49 del D.L.vo 18 agosto 2000:

- Il Responsabile del servizio affari generali ha espresso per quanto concerne il profilo della regolarità tecnica, **PARERE FAVOREVOLE**, ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.);
- la legge 6 novembre 2012, n. 190: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (come modificata dal D.L.vo 97/2016);

- il D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* come novellato dal D.L.vo n. 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”*;

Preso atto che:

- l’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’art. del D.L.vo n. 33/2013;
- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *“Amministrazione Trasparenza”* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *“il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;
- questo tipo di accesso civico, che l’ANAC ha definito *“semplice”*, oggi dopo l’approvazione del D.L.vo n. 97/2016, è normato dal comma 1 dell’art. 5 del D.L.vo n. 33/2013;
- il comma 2 del medesimo art. 5 disciplina una forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito *“generalizzato”*;
- il comma 2 stabilisce che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* seppur *“nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*;
- lo scopo dell’accesso generalizzato è quello *“di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;
- l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso *“documentale”* di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990;
- la finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato; infatti, è quella di porre *“i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”*;
- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”*;
- inoltre, la legge n. 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato; mentre l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio *“allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*;

Considerato che:

- l’ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

- a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “*cd. registro degli accessi*”, che le amministrazioni “*è auspicabile pubblicino sui propri siti*”;
- il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “*Amministrazione Trasparente*”, “*Altri contenuti – Accesso civico*”;

Ritenuto dover garantire la necessità di garantire l’esercizio del diritto, di cui all’art. 5 e 5-bis del D.L.vo n. 33/2013, che prevede due tipologie di accesso civico:

- quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al D.L.vo n. 33/2013 (comma 1);
- quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2);

Considerato che in linea generale, entrambe le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate ma, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e, pertanto, non sono ammesse richieste di accesso civico generiche;

Dato atto che il rilascio dei dati o documenti sia in formato elettronico che in formato cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali: a tal fine, si ritiene applicabile il diritto di copia vigente sugli atti cartacei;

Visto il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 17/05/2018;

Visto il vigente Piano Triennale per la Corruzione e la Trasparenza;

Ritenuto, con il presente atto, dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

- istituire il “*registro delle domande di accesso generalizzato*”;
- assegnare la gestione del registro ad ogni Responsabile di Settore;

Atteso che:

- tutti gli uffici dell’Ente sono tenuti a collaborare per la gestione del registro, iscrivendo tempestivamente nello stesso:
 - le domande di accesso generalizzato ricevute, con l’indicazione dell’oggetto e la data di registrazione al protocollo;
 - i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse, con l’indicazione della data;
- il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);

- il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;
- l'istanza può essere trasmessa anche per via telematica esclusivamente al seguente indirizzo: protocollo.molochio@asmepec.it, oppure secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta);

Visto l'art. 5-bis del D.L.vo n. 33/2013 il quale:

- al comma 1 individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell'accesso civico;
- al comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell'accesso civico;
- al comma 3 conferma l'esclusione dell'accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990;

Visto che su tale atto è stato espresso e riportato il parere favorevole dal Responsabile del Settore Affari generali e personale in ordine alla correttezza amministrativa e alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di istituire il “*Registro delle domande di accesso generalizzato*”, assegnandone la gestione a ogni Responsabile di Settore;
- 3) di approvare la Scheda organizzativa, l'allegato Registro delle domande di accesso civico e di accesso generalizzato, nonché gli allegati modelli (Fac-simile nn.ri 1, 2, 3, 4, 5);
- 4) di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Settore, per provvedimenti di propria competenza;
- 5) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69;
- 6) di allegare al presente atto il parere di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 7) di pubblicare la presente sul Sito Web Comunale - Sezione Amministrazione Trasparente, conformità e con le modalità di cui al D.L.vo 33/2013.

Valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



COMUNE DI MOLOCHIO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Istituzione del registro delle domande di accesso e conseguenti misure organizzative.

Per quanto di competenza il sottoscritto funzionario, sulla proposta in oggetto, esprime:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Molochio, lì 01/02/2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E PERSONALE
F.TO: Beniamino Alessio**

IL SINDACO

F.TO: Beniamino Alessio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano

<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA IL RESPONSABILE F.TO: Beniamino Alessio</p>	<p>PARERE FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE IL RESPONSABILE _____</p>
<p>ANNOTATO, per gli effetti dell'art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l'IMPEGNO DI SPESA di € _____ al Cap. _____ del B.P. 2019.</p>	
<p>IL RESPONSABILE _____</p>	
<p>Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ Reg. Pubbl. n. ____ e vi rimarrà per quindici giorni. Data _____</p>	<p>IL MESSO COMUNALE F.TO: Carmelo Luci</p>
<p>Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi. Data _____</p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano</p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' <input type="checkbox"/> La presente deliberazione è divenuta, esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000. <input type="checkbox"/> La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000, in data _____. Lì, _____</p>	
<p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO: Dott.ssa Amelia Pagano Mariano</p>	